



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 104 del 08/08/2020

OGGETTO: SOPPRESSIONE DIRITTI ED EMOLUMENTI PER LE CERTIFICAZIONI ANAGRAFICHE, AUTENTICHE DI COPIA E DI FIRMA

L'anno **duemilaventi** addì **otto** del mese di **agosto** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 5

Assenti n. 1

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

VISTI:

- la Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni, che in tab. D, punto 6, indica l'importo dell'emolumento per rilascio di certificati di qualunque natura, atti di notorietà, nulla osta di qualunque specie ed autenticazioni di firma, in Lire 1.000 (oggi euro 0,52), ridotti alla metà e quindi a € 0,26 per i certificati ed altri atti per il quali la legge ammette la carta non bollata (punto 9);
- il D.P.R. 396/2000 che con l'art. 110, c.1 ha abrogato gli articoli 190 – 194 del R.D. n. 1238/1939, i quali disciplinavano i diritti su estratti e certificati dello stato civile ed ha quindi comportato l'eliminazione di detti diritti su estratti e certificati di stato civile;
- l'art. 2, comma 15, della legge 15 maggio 1997, n. 127 che dispone che i Comuni che non versino nella situazione strutturalmente deficitaria possono prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale;
- l'art. 30 della Legge 15-11-1973 n. 734, come modificato dall'art. 10 del D.L. 24/06/2014 n. 90, convertito con modificazioni dalla Legge 11/08/2014, n. 114, che dispone che il provento annuale dei diritti di segreteria è attribuito integralmente al comune;

DATO ATTO CHE questo Comune ai sensi dell'art. 242 del D.lgs. 18/08/2000, n.267 Testo Unico Enti Locali non è strutturalmente deficitario e pertanto può procedere alla eliminazione dei diritti di segreteria che si intendono sopprimere con riferimento ai certificati anagrafici;

CONSIDERATO che:

- l'importo del diritto di euro 0,26 (o 0,52 per i certificati redatti in carta resa legale) comporta il pagamento in contanti allo sportello di pochi centesimi o l'effettuazione di bonifico con costi a carico dell'utente per l'operazione bancaria (1 o 2 euro per bonifico);
- il citato pagamento comporta inoltre il conteggio dei diritti a carico dell'Agente Contabile dei servizi demografici, con versamento in Tesoreria e rendicontazione;
- l'importo annuo riscosso per tale voce ammonta a circa euro 500,00 annui;
- per l'emissione dei certificati di anagrafe e di stato civile gli uffici stanno lavorando ad un sistema informatico di emissione di certificati digitali, che possa consentire all'utente (cittadino, professionista ecc.) previa autenticazione (ad esempio mediante SPID Sistema Pubblico dell'Identità Digitale) di ottenere automaticamente la certificazione necessaria;
- il servizio consentirà di rilasciare on-line ai cittadini certificazioni anagrafiche e di stato civile aventi stessa validità giuridica di quelli cartacei-analogici, la cui legittimità viene garantita con l'utilizzo di soluzioni tecnologiche che inseriscono sul documento cartaceo alcuni elementi grafici in grado di gestire le informazioni tecnicamente necessarie a validare digitalmente il documento, come stabilito dall'art. 23- ter D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82 (Codice dell'Amministrazione Digitale);

RITENUTO che l'eliminazione dei diritti di segreteria sui certificati anagrafici correnti e sulle autenticazioni di firma e copie snellisca il procedimento di rilascio della documentazione richiesta, con beneficio sia per il cittadino/utente, sia per il Comune (ottimizzazione delle risorse, snellimento dei processi, facilitazione e incentivazione all'uso di strumenti telematici riducendo gli accessi agli sportelli e diminuendo i tempi di attesa ecc)

RITENUTO peraltro di mantenere i diritti di ricerca per i certificati anagrafici cd "storici" redatti a mano, con ricerca storica presso gli archivi di deposito o storici di questo Comune in carta semplice e

in carta resa legale (tabella D punto 6 bis L. 604 del 1962: lire 10.000 pari a euro 5,16 per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti per i certificati in bollo e lire 5.000 pari a euro 2,58 per i certificati in carta non bollata), nonché di mantenere invariati i diritti per il rilascio della carta di identità cartacea (mentre per la carte di identità elettronica CIE il costo è stato determinato con Delibera di Giunta 175 del 18/12/2017);

DELIBERA

1) DI ELIMINARE ai sensi del comma 15 dell'art. 2 della legge 127/1997 i diritti di segreteria per l'emissione dei certificati anagrafici, l'effettuazione delle autentiche di firma e di copia a decorrere dalla data di eseguibilità della presente delibera;

2) DI CONFERMARE:

- a. i diritti per i certificati anagrafici cd "storici" redatti a mano, con ricerca storica presso gli archivi di deposito o storici di questo Comune in carta semplice e in carta resa legale, previsti dalla tabella D punto 6bis della L. 604 del 1962: lire 10.000 pari a euro 5,16 per ogni singolo nominativo contenuto in tali atti per i certificati in bollo e lire 5.000 pari a euro 2,58 per i certificati in carta non bollata);
- b. i diritti per il rilascio della carta di identità cartacea (euro 5,17+0,26= 5,43)

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 stante l'esigenza di snellire e digitalizzare i procedimenti amministrativi

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Segretario Generale
MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)